



COMUNE DI GONARS
COMUNE DI LINGUA E CULTURA FRIULANE
COMUN DI GONÂRS
COMUN DI LENGHE E CULTURE FURLANIS

Piazza Municipio, 1
33050 Gonars (UD) - Italia
P.IVA 00475700308
C.F. 81000970301
www.comune.gonars.ud.it
segretario.gonars@eell.regione.fvg.it

Registro ordinanze n° 025 / 2020
Prot. n° 3424 / 2020.

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID - 2019" – Riapertura "Casetta dell'acqua".**

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 2019;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, misure di informazione e prevenzione, disposizioni in materia di ingresso in Italia che prorogava le discrezionalità di contenimento dell'emergenza epidemiologica fino a domenica 3 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione della richiamata emergenza sanitaria;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica nella regione Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale;

ATTESA la bassa frequenza dei contagi nel nostro territorio (ad oggi 1 – un caso) e della maggiore possibilità di movimento dettata dalla normativa regionale e statale;

VISTA la nota del "CAFC - Acque del Friuli" n° 26.920/20 del 29 aprile 2020 con il quale si dichiarava che espletate le necessarie verifiche normative ed in accordo con il gestore Acquedotto Poiana S.p.A., per omogeneità di comportamento sul territorio ex provinciale, comunicava che a partire da lunedì 4 maggio 2020 si provvederà alla riapertura delle casette dell'acqua, non sussistendo motivi ostativi a tale riapertura;

TENUTO CONTO delle dimensioni dell'area su cui insiste la nostra "Casetta dell'Acqua" che consentono un distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza sindacale n° 23/2020 "*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID – 2019" – ulteriore proroga ordinanze sindacali....*" che tra le altre prorogava l'ordinanza sindacale n° 015/2020 "*Chiusura temporanea parchi e giardini pubblici*" e la necessità di modificarla solo nella parte in cui si ordinava la chiusura della suddetta struttura;

VISTO l'art. 132° della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI l'articolo 7° bis del medesimo decreto legislativo 267/2000 e l'art. 7° della L.R. n° 4/2003, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali, nonché la legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19;

ORDINA a far data da oggi lunedì 4 maggio 2020

La riapertura della "Casetta dell'acqua" sita nell'area delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) e contestualmente la modifica dell'ordinanza sindacale n° 23/2020 nella sola parte qui richiamata.

✚ La fruizione dello spazio antistate la “Casetta dell’acqua” e l’utilizzo delle apparecchiature di distribuzione dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed utilizzo di mascherine o comunque di protezioni a copertura di naso e bocca;

Si ribadisce la necessità di osservare strettamente tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, raccomandando l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, ogni qualvolta si esce dalla propria abitazione;

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza è punita ai sensi dell’articolo quarto del Decreto legge 25 marzo 2020, n° 19;

Il rispetto della presente ordinanza è demandato al servizio Polizia Locale oltreché alle forze di polizia dello Stato;

Dalla Residenza Municipale, addì 30 aprile 2020.

Il Sindaco
Ivan Diego Boemo



Dispone altresì che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Sig. Prefetto della Provincia di Udine;
- Al Responsabile della Squadra Comunale di Protezione Civile di Gonars.

*****  *****

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Autorità emanante:
Comune di Gonars UD

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Comando di Polizia Locale, via De Gasperi, 0432 993011;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Si comunica che responsabile del procedimento è il Commissario Agg. di Polizia Locale, Sig. Tristano Grop;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.